

PREMESSO CHE:

- con sentenza n. 160/2013 – cron. 512/13 e Rep. 204/2013 - pronunciata dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio tra il Comune di Soveria Mannelli, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sacchi, e la Sig.ra Fiorentino Francesca, nata a Serrastretta il 21.04.1962, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giampà, il Comune di Soveria Mannelli veniva condannato, in qualità di custode del fabbricato adibito ad Ufficio del giudice di Pace e gestore dell'attività di pulizia, al pagamento della somma di € 1.800,00 per risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a interessi da calcolarsi al tasso legale sulla somma devalutata al 23 aprile 2004 ed annualmente rivalutata e decorrenti dalla medesima data sino alla pubblicazione della sentenza, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva (capitale, interessi e rivalutazione monetaria) dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di effettivo soddisfo, oltre che a titolo di risarcimento per danni patrimoniali della somma di 218,68 oltre interessi legali dalla data degli esborsi sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.300,00 di cui € 200,00 per spese legali ed € 2.100,00 per compensi professionali ed accessori di legge, oltre le spese di CTU come da provvedimento di liquidazione;
- la sentenza di che trattasi è passata in giudicata, non essendo stata proposta nei termini di legge impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro;
- la parte attrice ha rinunciato al giudizio di esecuzione a suo tempo attivato;
- veniva successivamente proposto al TAR per la Calabria – Sede di Catanzaro – ricorso per ottemperanza a giudicato;

ATTESO che questo Ente ha avviato trattative con l'avv. Franco Giampà, legale rappresentante della Sig.ra Francesca Fiorentino, al fine di addivenire ad una composizione della controversia in via transattiva;

CHE l'intento di questa Amministrazione è quello di procedere con tempestività alla liquidazione ed al pagamento di che trattasi (in un'unica soluzione – entro il mese di marzo 2016);

CHE, per ragioni di carente liquidità, questo Ente chiede alla controparte di voler rinunciare, in tutto o in parte, agli interessi maturati;

RITENUTO, col consenso di ambo le parti, di comporre bonariamente la controversia, prevedendo, in via transattiva, una definizione del debito complessivo a carico dell'Ente in € 1.800,00 per risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che in € 218,68 a titolo di risarcimento per danni patrimoniali, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.300,00 di cui € 200,00 per spese legali ed € 2.100,00 per compensi professionali ed accessori di legge, e le spese di CTU quantificate in € 300,00;

CONSIDERATO che la spesa complessiva ammonta ad Euro 4.618,68;

VISTO il Capitolo 1058/R del redigendo Bilancio 2016;

VISTO l'allegato schema di atto transattivo;

Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI APPROVARE l'allegato schema di atto transattivo, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso.

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura sul Cap. 1058/R del redigendo bilancio 2016.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del DLgs 267/200.

OGGETTO: Comune di Soveria Mannelli/Fiorentino Francesca. Accordo transattivo.

PREMESSO CHE:

- con sentenza n. 160/2013 – cron. 512/13 e Rep. 204/2013 - pronunciata dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio tra il Comune di Soveria Mannelli, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sacchi, e la Sig.ra Fiorentino Francesca, nata a Serrastretta il 21.04.1962, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giampà, il Comune di Soveria Mannelli veniva condannato, in qualità di custode del fabbricato adibito ad Ufficio del giudice di Pace e gestore dell'attività di pulizia, al pagamento della somma di € 1.800,00 per risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a interessi da calcolarsi al tasso legale sulla somma devalutata al 23 aprile 2004 ed annualmente rivalutata e decorrenti dalla medesima data sino alla pubblicazione della sentenza, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva (capitale, interessi e rivalutazione monetaria) dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di effettivo soddisfo, oltre che a titolo di risarcimento per danni patrimoniali della somma di 218,68 oltre interessi legali dalla data degli esborsi sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.300,00 di cui € 200,00 per spese legali ed € 2.100,00 per compensi professionali ed accessori di legge, oltre le spese di CTU come da provvedimento di liquidazione;
- la sentenza di che trattasi è passata in giudicata, non essendo stata proposta nei termini di legge impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro;
- la parte attrice ha rinunciato al giudizio di esecuzione a suo tempo attivato;
- veniva successivamente proposto al TAR per la Calabria – Sede di Catanzaro – ricorso per ottemperanza a giudicato;

ATTESO che questo Ente ha avviato trattative con l'avv. Franco Giampà, legale rappresentante della Sig.ra Francesca Fiorentino, al fine di addivenire ad una composizione della controversia in via transattiva;

CHE l'intento di questa Amministrazione è quello di procedere con tempestività alla liquidazione ed al pagamento di che trattasi (in un'unica soluzione – entro il mese di marzo 2016);

CHE, per ragioni di carente liquidità, questo Ente chiede alla controparte di voler rinunciare, in tutto o in parte, agli interessi maturati;

RITENUTO, col consenso di ambo le parti, di comporre bonariamente la controversia, prevedendo, in via transattiva, una definizione del debito complessivo a carico dell'Ente in € 1.800,00 per risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che in € 218,68 a titolo di risarcimento per danni patrimoniali, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.300,00 di cui € 200,00 per spese legali ed € 2.100,00 per compensi professionali ed accessori di legge, e le spese di CTU quantificate in € _____

Tutto ciò CONVENUTO

Il Comune di Soveria Mannelli, nella persona del Sindaco, avv. Giuseppe Pascuzzi, suo legale rappresentante, e la Sig.ra Francesca Fiorentino, rappresentata dall'avv. Franco Giampà, addivengono, in via transattiva, ad un accordo che recepisce in toto l'ammontare del debito ed il pagamento dello stesso, come sopra delineati, a saldo di ogni pretesa creditoria, e trasmettono copia

del presente accordo al Responsabile del Servizio Finanziario di questo per Ente per la predisposizione degli atti conseguenti.

Soveria Mannelli, lì _____

**IL SINDACO
Giuseppe PASCUZZI**

**Per la Sig.ra Francesca Fiorentino
Avv. Franco Giampà**

Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 29/02/2016

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 07/03/2016 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/03/2016 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **07/03/2016**

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO